

# STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA “BETTINA PASQUALINI”

## *COSTITUZIONE – SEDE – DURATA*

**Art.1** - E' costituita in l'associazione per la gestione della Scuola materna paritaria “Bettina Pasqualini” con sede in Cavaion Veronese, Via Vittorio Veneto n. 7.

Sono considerati soci dell'associazione:

- i genitori dei bimbi iscritti alla Scuola materna;
- i membri del Comitato di gestione;
- i docenti ed il personale della Scuola materna.

**Art.2** – L'attività sociale è retta dal presente statuto, il quale per quanto non previsto, essendo la forma giuridica assunta quella di una associazione regolata, fa riferimento agli articoli da 36 a 38 del Codice Civile.

Per la scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

## *SCOPI*

**Art.3** - Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) La gestione della Scuola materna “Bettina Pasqualini” per educare secondo la concezione cristiana del Concilio Vaticano II, i bambini in età prescolare che saranno iscritti alla Scuola stessa, favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale e morale in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario dell'educazione dei figli;
- b) La collaborazione, lo scambio di esperienze e l'adesione ad organismi associativi che hanno scopi analoghi.

**Art.4** - L'associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati all'articolo 3, dispone gratuitamente di un immobile e di un'area di terreno di proprietà comunale e destinata per lascito testamentario all'attività assistenziale ed educativa cristiana dell'infanzia.

La Scuola materna trae il suo sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte.

La Scuola materna non persegue scopi di lucro.

L'attività della Scuola materna è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art.5** - L'associazione, per il perseguimento delle sue finalità, potrà acquistare beni mobili, potrà stipulare contratti o convenzioni, previa per queste ultime, l'approvazione della Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM) se con enti pubblici; nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondere alle sue finalità.

**Art.6** - L'associazione, attraverso il Comitato di gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà più convenienti alla realizzazione del suo programma assistenziale educativo (mensa, trasporto, orario, iscrizioni, attrezzature, etc. ...), l'uso di tali strumenti sarà fissato da un regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola materna.

## *ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

**Art. 7** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Comitato di gestione
- il Presidente
- il Segretario-Tesoriere.

## **ASSEMBLEA**

**Art. 8** - L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori dei bimbi iscritti alla Scuola materna;
- b) dai membri del Comitato di gestione;
- c) dai docenti e dal personale della Scuola materna.

**Art. 9** - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per indegnità. Essa verrà deliberata dall'Assemblea dei soci. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.

**Art. 10** - L'Assemblea delibera:

- a) il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tali atti devono essere pubblicati all'albo dell'associazione.
- b) le nomine, dei componenti il comitato di gestione, di sua competenza, scelti anche tra persone esterne all'Assemblea. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere n. 3 preferenze. Verrà stilata una graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, l'anzianità anagrafica;
- c) gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della Scuola;
- d) le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto proposte dal Comitato di gestione;
- e) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- f) tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

**Art. 11** - L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all'anno mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio ed il rendiconto finanziario dell'anno precedente. L'Assemblea può essere convocata su domanda, firmata almeno da metà dei suoi membri.

**Art. 12** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'Assemblea; in caso contrario funge da segretario dell'Assemblea il Segretario-Tesoriere.

In caso di votazioni il Presidente nomina due scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dagli scrutatori.

**Art. 13** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di votanti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

**Art. 14** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti della stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri. Non è ammessa più di una delega per associato.

## **COMITATO DI GESTIONE**

**Art. 15** - Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e membri di diritto:

Sono membri eletti:

- n° di genitori pari al numero delle sezioni, eletti dall'Assemblea anche tra persone esterne alla stessa.

Sono membri di diritto:

- n° 3 rappresentanti del Comune nominati del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dalla convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Scuola;
- il Parroco pro – tempore;
- la responsabile della comunità delle Suore;
- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.

**Art. 16** – Spetta al Comitato di gestione:

- o eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice presidente;
- o compilare i bilanci ed i conti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o proporre le modifiche dello Statuto all'Assemblea;
- o deliberare i regolamenti interni;
- o deliberare le nomine del personale e stipulare i contratti di lavoro;
- o deliberare costituzioni in giudizio di ogni genere;
- o stabilire le modalità di versamento e la misura del contributo da versare da parte delle famiglie.

**Art. 17** - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Le delibere del Comitato di gestione sono assunte a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Comitato di gestione deve essere comunicata con gli argomenti all'ordine del giorno e può essere fatta telefonicamente.

**Art. 18** - I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Coloro che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato di gestione stesso ed essere sostituiti con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima Assemblea. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del primo triennio.

## **PRESIDENTE**

**Art. 19** – Il Presidente è eletto all'interno del Comitato di gestione.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza della Scuola materna;
- convocare l'Assemblea ed il Comitato di gestione;
- presiedere l'Assemblea ed il Comitato di gestione;
- curare l'esecuzione delle delibere;
- nominare il Segretario – Tesoriere della Scuola al di fuori del Comitato di gestione;
- nominare il personale previa delibera del Comitato di gestione;
- rappresentare la Scuola in giudizio;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Comitato di gestione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

## **VICE PRESIDENTE**

**Art. 20** – Il Vice Presidente è eletto all'interno del Comitato di gestione, a lui spetta:

- adempiere ai mandati che il Comitato di gestione ritenga opportuno affidargli;
- sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

## ***SEGRETARIO - TESORIERE***

**Art. 21** - Il Segretario Tesoriere è nominato dal Presidente al di fuori dei componenti del Comitato di gestione anche tra persone esterne all'Assemblea.

Spetta al Segretario - Tesoriere:

- tenere la contabilità;
- emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
- tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di gestione;
- curare le pratiche di ufficio di segreteria;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- partecipare a tutte le riunioni del Comitato di gestione con voto consultivo.

## ***PERSONALE***

**Art. 22** - Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal regolamento organico. Dirigenti e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici vigenti.

## ***SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE***

**Art. 23** - Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale ovvero a fini di pubblica utilità.

**Art. 24** – Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri, da nominarsi di volta in volta dall'Assemblea; essi giudicheranno con imparzialità e senza formalità di procedure.

Cavaion Veronese, 05 settembre 2002.